

Do you want your PRESSToday?

PRESSToday

ItaliaOggi Sette

"Una spinta a cultura e turismo"

Data: **05/02/2018**

[Indietro](#)

[Stampa](#)

ITALIAOGGI7

sezione: Impresa data: 5/2/2018 - pag: 16

autore: Pagina a cura di Bruno Pagamici

Le misure predisposte dal Mibact: aiuti fiscali dal 30 al 65% o sui tributi locali

Una spinta a cultura e turismo

Crediti d'imposta a sostegno di librerie, terme, creatività

Dal restyling degli stabilimenti termali, al sostegno alle librerie più piccole e indipendenti, passando per le imprese culturali. Sono queste le direttrici su cui si muovono le agevolazioni previste dal ministero dei beni e delle attività culturali (Mibact), in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2018. La posta in gioco è un credito d'imposta del 65% e del 30% riservato, rispettivamente, agli stabilimenti termali e alle imprese che hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la promozione di prodotti culturali. A queste ultime è attribuito nel limite di spesa di 500 mila euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, purché abbiano come mission l'ideazione e la creazione di prodotti culturali, come per esempio beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. Quanto al bonus spettante agli stabilimenti termali per la realizzazione di piscine termali e per lo svolgimento delle attività termali, l'agevolazione trae origine da un'estensione del tax credit riservato alle strutture alberghiere. Imprese culturali e creative. A favore delle imprese culturali e creative il legislatore della manovra 2018 (commi da 57 a 60) ha istituito uno specifico credito d'imposta connesso alla loro attività. Il bonus verrà riconosciuto nel limite di spesa di 500 mila euro per il 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020. Più precisamente, il credito spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, entro i limiti del regime de minimis. In particolare, la norma fornisce una definizione puntuale di imprese culturali e creative, stabilendo che sono tali le imprese (o i soggetti) che: -svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, in uno stato Ue o in uno stato aderente allo spazio economico europeo; - sono soggetti passivi d'imposta in Italia; - hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali. Per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione a esso collegati. Il credito: - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; - non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir); - è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. Con due successivi decreti ministeriali saranno adottate le disposizioni relative: - alla procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e alla definizione di prodotti e servizi culturali e creativi (a tal fine, si dovrà tener conto della necessità di coordinamento del nuovo credito d'imposta con le disposizioni del codice del Terzo settore, dlgs 117/2017); - al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa agevolabile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta. Bonus riqualificazione stabilimenti termali. Il tax credit strutture ricettive, ovvero il credito d'imposta del 65% previsto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10, dl 83/2014), è stato esteso dalla legge di Bilancio 2018 (commi 17-18) agli stabilimenti termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. È il caso di ricordare che, in base alla disciplina originaria (in vigore fino al 31 dicembre 2016), il credito d'imposta era riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30% (bonus alberghi) delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica nonché per l'acquisto di mobili e componenti di arredo, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro (art. 10, dl 31 maggio 2014, n. 83). La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 4, aveva riconosciuto la possibilità di usufruire del bonus alberghi, potenziandone la misura al 65%, per la riqualificazione delle strutture ricettive anche per il periodo d'imposta 2018. Lo stesso articolo aveva inoltre ricompreso tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali. L'articolo 1, commi 17-18, della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) ha esteso il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche agli stabilimenti termali, comprendendo la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Con decreto n. 598 del 20 dicembre 2017 sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 10 del dl 31 maggio 2014, n. 83. Per tutto il resto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute in tale articolo.

Stabilimenti termali. Le strutture termali di cui all'art. 3 della legge 323/2000 sono le aziende che: a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle **acque minerali** utilizzate; b) utilizzano, per finalità terapeutiche, **acque minerali** e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del dlgs 31 marzo 1998, n. 112; c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Vendita di libri al dettaglio. Un credito d'imposta è previsto anche a sostegno della vendita al dettaglio di libri. Agli esercenti attività commerciali che operano con codice Ateco principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati), oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), spetta un credito d'imposta a partire dal 2018. Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali di vendita, nonché alle spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto ministeriale. Il bonus è di 20 mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10 mila euro per gli altri esercenti. La modalità di determinazione del credito d'imposta è affidata a un successivo decreto ministeriale. Domande. Il Ministero dei beni e delle attività culturali con un avviso pubblicato il 17 gennaio 2018 sul proprio sito ha comunicato che le strutture ricettive che intendono ricevere l'agevolazione per la ristrutturazione introdotta dal dl 83/2014 possono compilare le domande dal 25 gennaio al 19 febbraio. Le istanze possono essere presentate solo online attraverso il «Portale dei Procedimenti» (in cui, se non ancora iscritti, devono registrarsi i legali rappresentanti delle imprese prima di compilare le domande). Dopo la compilazione delle istanze, queste ultime potranno essere inviate esclusivamente dalle 10 del 26 febbraio alle 16 del 27 febbraio 2018 (click day). © Riproduzione riservata